

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 gennaio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 13.

**Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)** ..... Pag. 3

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
20 gennaio 2009, n. 1-3/Leg.

**Regolamento concernente: Rettifica per errore materiale del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg. recante «Modifica, per rettifica, del decreto del Presidente della Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni concernente la ricezione turistica all'aperto»)»** ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 gennaio 2009, n. 2-4/Leg.

**Regolamento concernente «Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa»**. Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2009, n. 8.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'art. 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale** ..... Pag. 7

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
5 marzo 2009, n. 12.

**Modifica del regolamento concernente l'organizzazione della Biblioteca provinciale italiana** ..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° aprile 2009, n. 17.

**Modifiche alle norme tecniche per le discariche di rifiuti** ..... Pag. 9

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 aprile 2009, n. 0119/Pres.

**Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres** ..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 aprile 2009, n. 0120/Pres.

**Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)** ..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 aprile 2009, n. 0121/Pres.

**Regolamento recante modifiche agli articoli 36, comma 2, e 42, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. concernente «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano»** ..... Pag. 16



**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
6 maggio 2009, n. 23/R.

**Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale  
30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla  
innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo  
di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani pro-  
fessionisti** ..... Pag. 17

**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 8.

**Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promo-  
zione delle conoscenze in materia brevettuale** ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 9.

**Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari mon-  
tani** ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 10.

**Disposizioni in materia di alimentazione consape-  
vole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per  
minori** ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 11.

**Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione  
della sicurezza nello sport** ..... Pag. 24

**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 12.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo  
2000, n. 19, ad oggetto: «Norme integrative della disciplina  
in materia di trasporto pubblico locale»** ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5,  
recante: «Disposizioni relative all'installazione di impianti  
serricoli e di tunnel serre»** ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 14.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991,  
n. 20, ad oggetto: «Testo unico in materia di funzionamento  
e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari»** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 15.

**Modifiche all'art. 8 della legge regionale 12 settembre  
1991, n. 15, ad oggetto: «Norme integrative e complementari  
alla legge regionale "Stato giuridico e trattamento economico  
del personale regionale e degli enti pubblici della Regione  
Molise - Triennio 1988/1990" e provvedimenti urgenti per  
l'organizzazione amministrativa della Regione»**... Pag. 27

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 16 dicembre 2008, n. 21.

**Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di  
soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di  
carico poste in riscossione** ..... Pag. 29

LEGGE 20 dicembre 2008, n. 20.

**Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato  
e di personale**..... Pag. 31



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 13.

**Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 25 del 23 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 1*

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), le parole: «ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 117, nono comma, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione» sono soppresse.

Art. 2.

*Modificazioni all'art. 2*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 6/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, opera in conformità al protocollo di intesa del 18 dicembre 2008 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali, attuando iniziative, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, statali e internazionali, nei seguenti ambiti di intervento:

a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, nell'ambito delle aree geografiche e dei settori d'intervento individuati dal Ministero degli affari esteri con propri atti di indirizzo e programmazione;

b) educazione, formazione e studio.»

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 6/2007 è abrogato.

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 3*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 6/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Forme di collaborazione per la cooperazione allo sviluppo e per la solidarietà internazionale) — 1. Nel quadro dei principi di cui all'art. 2, la Regione sostiene la partecipazione alle iniziative di cui alla presente legge di:

a) enti locali e loro forme associative;

b) organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale che:

1) abbiano tra i propri fini statuari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale;

2) non perseguano finalità di lucro e abbiano l'obbligo di destinare i proventi delle loro attività, compresi quelli derivanti da attività commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statuarie;

3) documentino almeno un biennio di esperienza diretta, nell'ambito del territorio regionale, in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale.

2. La Regione promuove, in particolare, le iniziative attuate con la partecipazione dei seguenti soggetti:

a) Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, istituzioni scolastiche, istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale in materia, istituti di ricerca e fondazioni;

b) imprese, cooperative, enti bilaterali e istituti di credito operanti in Valle d'Aosta;

c) Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales-Camera valdostana delle imprese e delle professioni.».

Art. 4.

*Modificazione all'art. 5*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2007, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 7*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 6/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Programmazione) — 1. In occasione della presentazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta e trasmette al Consiglio regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 8, una relazione sulle attività svolte ai sensi della presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, sentiti il Comitato di cui all'art. 8 e la Commissione consiliare competente:

a) le priorità, i criteri e le modalità di sostegno alle iniziative attuate ai sensi dell'art. 2, comma 2;

b) le modalità di presentazione delle iniziative;

c) le forme di valutazione e di monitoraggio delle iniziative.

3. La Regione provvede agli adempimenti previsti dal protocollo di intesa di cui all'art. 2, comma 2.».

Art. 6.

*Modificazioni all'art. 8*

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 6/2007, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

2. La lettera a) del comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 6/2007 è sostituita dalla seguente:

«a) esprime i pareri di cui all'art. 7, commi 1 e 2;».

3. La lettera b) del comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 6/2007 è abrogata.

Art. 7.

*Disposizione finale*

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, come sostituito dall'art. 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



## Art. 8.

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009

ROLLANDIN

(Omissis)

09R0672

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
20 gennaio 2009, n. 1-3/Leg.

**Regolamento concernente: Rettifica per errore materiale del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg. recante «Modifica, per rettifica, del decreto del Presidente della Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni concernente la ricezione turistica all'aperto)»).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della  
Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3383 di data 30 dicembre 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente: Rettifica per errore materiale del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg. recante «Modifica, per rettifica, del decreto del Presidente della Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)»);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Sostituzione della Sezione E della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg.*

1. La Sezione E (Dotazioni complementari) della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg. è sostituita dalla seguente:

Sezione E - Dotazioni complementari				
<b>Campeggio e campeggio parco per vacanze</b> (n. punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione dell'ospite all'interno del campeggio)	1	3	6	9
- celle frigo nella percentuale minima del 3% per campeggi classificati a 3 stelle ovvero del 5% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole			1	1
- bagno riservato alla piazzola nella percentuale minima del 3% per campeggi classificati a 3 stelle ovvero del 5% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole			1	1
- lavastoviglie	1	1	1	1
- bar	2	2	2	2
- ristorante	2	2	2	2
- market	1	1	1	1
- struttura attrezzata con finalità pluriuso (animazione ecc.)	1	1	1	1
- locale ritrovo bambini	1	1	1	1
- locale ad uso comune	1	1	1	1
- cucina ad uso comune	1	1	1	1
- barbecue fisso nella percentuale minima dell'1% ovvero del 2% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole	1	1	1	1
- baby room	1	1	1	1
- bagno riservato ai bambini dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	1
- internet point	1	1	1	1
- marchio Ecolabel	1	1	1	1
- marchi di prodotto riconosciuti dalla Giunta provinciale	1	1	1	1
<b>Attrezzature sportive e ricreative del campeggio</b> (n. punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione dell'ospite all'interno del campeggio/in convenzione a tariffe agevolate nel raggio di 2 km)		3	6	11
- campo calcio/calcio		1/1	1/1	1/1
- campo basket/volley		1/1	1/1	1/1
- campo bocce		1/1	1/1	1/1
- campo minigolf		2/1	2/1	2/1
- campo tennis		2/1	2/1	2/1
- campo pattinaggio		2/1	2/1	2/1
- bowling		2/1	2/1	2/1
- percorso vita		2/1	2/1	2/1
- piscina scoperta/coperta		2/1	2/1	2/1
- piscina per bambini		2/1	2/1	2/1
- darsena per imbarcazioni		2/1	2/1	2/1
- ricovero per moto/biciclette		1/0	1/0	1/0
- tiro con l'arco (con relativa attrezzatura)		1/0	1/0	1/0
- solarium		2/1	2/1	2/1
- servizi per il benessere, es. sauna/bagno turco, palestra ecc. (da considerarsi singolarmente)		1/0	1/0	1/0
- tennis tavolo		1/1	1/1	1/1
- biliardo				
<b>Prestazioni di servizi obbligatori</b>				
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 8 ore su 24	si			
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 10 ore su 24		si		
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 12 ore su 24			si	
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 16 ore su 24 (la reperibilità va comunque assicurata 24 ore su 24)	si	si	si	si
- servizio di accompagnamento ospiti alle piazzole con ulteriore addetto (12 ore su 24)				si
- servizio di pulizia dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato una volta al giorno	si	si	si	
- riassetto dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato una volta al giorno				si
- servizio di pulizia dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato due volte al giorno				si
- servizio di pulizia degli allestimenti stabili e delle unità abitative una volta al giorno			R	
- servizio di pulizia degli allestimenti stabili e delle unità abitative due volte al giorno				R
R = a richiesta				

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 gennaio 2009

DELLAI

09R0424



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 gennaio 2009, n. 2-4/Leg.

**Regolamento concernente «Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2762 di data 24 ottobre 2008 avente ad oggetto «Approvazione del regolamento concernente «Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa»»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni del decreto del Presidente Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.*

1. Dopo il comma 3-ter dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. è introdotto il seguente:

«3-*quater*. La pensione è erogata in rate bimestrali, entro il decimo giorno del mese pari, comprendenti una mensilità posticipata ed una anticipata.».

2. All'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Entro il 30 settembre di ogni anno sono presentate altresì le domande per ottenere il contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, per i versamenti arretrati. Tali sono i versamenti per i quali siano stati fissati come termini per la loro effettuazione una o più delle scadenze previste per i versamenti relativi all'anno di riferimento, ancorché si riferiscano ad anni precedenti a questo.»;

b) al comma 6 le parole: «Prevista dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)», sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).».

3. Al punto 6 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999 la parola: «Anzianità» è sostituita dalla seguente: «Vecchiaia».

4. Per i versamenti previdenziali relativi al triennio 2005-2007 ed effettuati entro il 31 marzo 2008, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999, come modificato dalla lettera a) del comma 2 di questo articolo, le domande per ottenere i contributi previsti dagli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, sono presentate entro il 30 giugno 2009.

Art. 2.

*Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg.*

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «Decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L» sono sostituite dalle seguenti: «Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L»;

b) alla lettera c) del comma 1, le parole: «Dall'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 4 e 4-bis».

2. All'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande per la concessione del contributo previsto dall'art. 1, comma 4, della legge regionale relativo alla copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli in regime di lavoro a tempo parziale sono presentate:

a. entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l'effettuazione dei versamenti previdenziali volontari;

b. entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti al fondo pensione complementare.».

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il contributo sia chiesto per versamenti ad un fondo pensione complementare, si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.».

3. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 è sostituito dal seguente: «Le domande per la prima concessione dell'assegno regionale al nucleo familiare previsto dall'art. 3 della legge regionale possono essere presentate in via anticipata tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento, come definito dall'art. 4, comma 1, del regolamento regionale, oppure nel corso dell'anno di riferimento stesso.».

4. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis (Modalità e termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione degli interventi previdenziali previsti dall'art. 4-bis della legge regionale). — 1. Le domande per la concessione del contributo previsto dall'art. 4-bis della legge regionale, relativo al sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore dei lavoratori discontinui, sono presentate all'agenzia entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti al fondo complementare per i quali si richiede il contributo medesimo.

2. Il contributo è versato dall'agenzia al «Centro pensioni complementari regionali S.p.a.» di seguito denominato «PENSPLAN», società istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

3. L'agenzia stipula con PENSPLAN una convenzione per disciplinare i reciproci rapporti conseguenti all'applicazione dell'art. 4-bis della legge regionale.

4. Gli elementi reddituali e patrimoniali necessari per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare sono acquisiti d'ufficio attraverso il sistema informativo provinciale attivato per la raccolta delle dichiarazioni e per la determinazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF). In tal caso il richiedente dichiara nella domanda il numero e la data delle dichiarazioni ICEF relative al richiedente e agli altri componenti il nucleo familiare valutato. Gli elementi reddituali e patrimoniali non presenti nel sistema informativo ICEF sono dichiarati dal richiedente nella domanda.».

5. L'allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 è sostituito dall'allegato A di questo regolamento.


Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 gennaio 2009

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009, registro n.1, foglio n.3



**Termini di procedimento**  
(articolo 7)

N.	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO	TERMINE FINALE	DECORRENZA DEL TERMINE
1.	Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli in regime di lavoro a tempo parziale	art. 1, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1	Istanza di parte	120 giorni	Dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'istanza
2.	Assegno regionale al nucleo familiare (DOMANDE PRESENTATE IN CORSO D'ANNO)	art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1	Istanza di parte	120 giorni	Dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'istanza
3.	Assegno regionale al nucleo familiare (DOMANDE PRESENTATE IN VIA ANTICIPATA)	art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1	Istanza di parte	90 giorni	Dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda previsto dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, di questo regolamento
4.	Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo (contributo a fondo perduto)	art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1	Istanza di parte	90 giorni	Dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda previsto dall'art. 5, comma 1, di questo regolamento
5.	Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo (contributo a titolo di prestito)	art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1	Istanza di parte	entro il termine previsto dall'INPS per il versamento del contributo previdenziale al quale il finanziamento regionale si riferisce	
6.	Interventi previdenziali a sostegno della pensione complementare dei lavoratori discontinui	art. 4 bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1	Istanza di parte	90 giorni	Dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda previsto dall'art. 5 bis, comma 1, di questo regolamento
7.	Revoca dei contributi concessi con conseguente recupero delle somme indebitamente percepite	art. 1, comma 6, del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L	D'ufficio	60 giorni	Dalla data dell'avvio del procedimento di revoca

09R0425



LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2009, n. 8.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'art. 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I II del 4 agosto 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, condividendo gli obiettivi degli atti dell'Unione europea in materia di malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e, in particolare, della malattia di Alzheimer, promuove un sistema integrato di servizi sanitari e assistenziali finalizzato a prevenire e curare il morbo di Alzheimer e le altre forme di demenza, nonché ad assicurare il mantenimento e, laddove possibile, il potenziamento delle abilità residue sul piano cognitivo-affettivo e clinico-motorio.

2. Per realizzare gli interventi previsti dal comma 1 la provincia assicura sostegno ai familiari e valorizza il contributo attivo di tutti i soggetti coinvolti, ivi comprese le organizzazioni del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali.

Art. 2.

*Obiettivi*

1. La Provincia attua nell'ambito della normativa provinciale vigente gli interventi previsti da questa legge, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) riconoscimento della centralità del paziente e della sua famiglia come luogo elettivo di cura, anche attraverso programmi di assistenza dedicata e di formazione periodica alla famiglia stessa;

b) individuazione del distretto quale sede appropriata per il necessario coordinamento operativo tra competenze e servizi rilevanti in grado di:

1) valutare il paziente con disturbi cognitivo-comportamentali sulla scorta di un percorso diagnostico strutturato;

2) mantenere un contatto e un'interazione continua con il medico di medicina generale al fine di garantire la continuità delle cure dell'ammalato;

c) diagnosi precoce, individuazione del programma terapeutico-assistenziale, anche di ordine neuromotorio, cognitivo e occupazionale, e valutazione della comorbilità quale fattore condizionante l'evoluzione della patologia;

d) potenziamento dell'assistenza domiciliare in collaborazione con la medicina di base e sviluppo dell'offerta diversificata delle pre-

stazioni delle strutture residenziali e semiresidenziali in un contesto di integrazione socio-sanitaria e di coordinamento fra assistenza ospedaliera e territoriale;

e) creazione di una rete integrata di servizi sociali e sanitari dedicata ai soggetti affetti da Alzheimer o da altre forme di demenza;

f) aggiornamento e formazione del personale sanitario e socio-sanitario operante nel servizio pubblico, in strutture pubbliche e private convenzionate, per un approccio centrato sui bisogni della persona con particolare risalto alla comunicazione, anche non verbale, a tutela della dignità del malato di Alzheimer o affetto da altre forme di demenza;

g) sostegno, anche di tipo economico, e supporto, in collaborazione con le associazioni di volontariato, alle famiglie dei pazienti per l'assistenza domiciliare;

h) conferimento di fondi per la ricerca prioritariamente finalizzati allo studio e all'implementazione di modelli assistenziali innovativi, attraverso l'assegnazione di borse di studio;

i) adesione della provincia alla giornata mondiale dell'Alzheimer e promozione della cultura della solidarietà e delle reti informali di aiuto.

*Capo II*

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3.

*Articolazione della rete dei servizi sociali e sanitari*

1. I servizi sociali e sanitari rivolti ai soggetti affetti dalle patologie indicate nell'art. 1, comma 1, sono organizzati ed erogati a livello domiciliare e distrettuale attraverso la seguente rete di servizi:

a) assistenza domiciliare sociale e sanitaria;

b) servizio specialistico ambulatoriale;

c) assistenza presso centro diurno;

d) assistenza presso nucleo Alzheimer;

e) assistenza presso centro di sollievo;

f) centro di ascolto.

2. La Provincia promuove e attiva la rete dei servizi sociali e sanitari previsti dal comma 1 avvalendosi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e attraverso le misure previste dall'art. 41 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).

Art. 4.

*Servizio assistenza domiciliare sociale e sanitaria*

1. Il servizio di assistenza domiciliare sociale e sanitaria è erogato, anche in forma integrata, attraverso l'adozione di piani personalizzati di assistenza diretti ad assicurare risposte appropriate rispetto ai bisogni della persona e della sua famiglia.

Art. 5.

*Servizio specialistico ambulatoriale*

1. Il servizio specialistico ambulatoriale assicura, attraverso un percorso diagnostico strutturato, la diagnosi precoce e il trattamento farmacologico dei pazienti affetti da morbo di Alzheimer o altre forme di demenza, in modo coordinato con i servizi del distretto.



## Art. 6.

*Centro diurno Alzheimer*

1. Il centro diurno Alzheimer è una struttura in cui sono erogati, in forma semiresidenziale, servizi sanitari e socio-assistenziali a favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza. Sono forniti inoltre servizi di accoglienza, spazi per il riposo, attività di socializzazione, assistenza alla persona, assistenza infermieristica, servizio di supporto alla famiglia, al fine di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue, con lo scopo di consentire la permanenza della persona nel proprio domicilio, anche attraverso il sostegno alla famiglia.

## Art. 7.

*Nucleo Alzheimer*

1. Il nucleo Alzheimer è destinato a soggetti che, a causa di condizioni sanitarie o sociali tali da richiedere un elevato fabbisogno assistenziale, non possono essere mantenuti a domicilio e richiedono una residenzialità prolungata o definitiva.

2. Il nucleo Alzheimer garantisce ai pazienti le necessarie condizioni di protezione e sicurezza e, al contempo, appropriati interventi riabilitativi.

## Art. 8.

*Centro di sollievo*

1. Il centro di sollievo accoglie in forma residenziale, per periodi temporanei, persone affette da malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza, assistite a domicilio, per sollevare la famiglia dall'attività di assistenza e cura, garantendo, al contempo, la continuità dell'assistenza.

## Art. 9.

*Centro di ascolto*

1. Il centro di ascolto Alzheimer è un servizio offerto dai soggetti indicati nell'art. 3, comma 3, lettere *c*) e *d*), della legge provinciale sulle politiche sociali, con personale adeguatamente qualificato e formato, che consente l'accesso diretto all'utenza per interventi di informazione sui servizi di accoglienza e di condivisione della problematica e del disagio legati alle patologie.

## Art. 10.

*Contributi alle famiglie*

1. Fatti salvi gli interventi previsti dalla normativa provinciale vigente, la provincia concede contributi per il mantenimento in ambito familiare della persona affetta da Alzheimer o da altre forme di demenza. La giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo in coerenza con gli obiettivi di questa legge.

2. I contributi previsti da questo articolo sono cumulabili, secondo criteri e limiti fissati dalla Giunta provinciale, con le agevolazioni previste a qualsiasi titolo da altre leggi.

3. L'erogazione degli interventi previsti da questo articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'art. 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3.

## Art. 11.

*Associazioni di volontariato*

1. La Provincia sostiene l'apporto del volontariato nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge, comprese le cooperative sociali e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 12.

*Informazione al consiglio provinciale*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale invia alla competente commissione permanente del consiglio provinciale una relazione illustrativa delle modalità da adottare per l'attuazione delle misure previste da questa legge.

2. Ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge.

## Art. 13.

*Modificazioni dell'art. 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale*

1. All'art. 49 della legge sul servizio sanitario provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 4 dopo le parole: «ovvero la qualifica ad esaurimento di direttore di divisione» sono inserite le seguenti: «o che abbiano rivestito posizioni apicali presso aziende o strutture sanitarie di altre regioni per un periodo di almeno cinque anni»;

*b*) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «La Giunta provinciale può deliberare l'iscrizione del personale con qualifica dirigenziale del ruolo amministrativo, professionale e tecnico, all'albo della dirigenza di cui all'art. 22 della legge sul personale della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 23 della medesima legge.».

## Art. 14.

*Disposizione finanziaria*

1. Per attuare gli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'esercizio finanziario 2009 e di 400.000 euro per gli esercizi finanziari 2010 e 2011. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 luglio 2009

DELLAI

09R0614



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
5 marzo 2009, n. 12.

**Modifica del regolamento concernente l'organizzazione  
della Biblioteca provinciale italiana.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 16 del 14 aprile 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 521 del 23 febbraio 2009;

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:

«2. Entro il 30 ottobre di ogni anno deve essere approvato il bilancio preventivo; entro il 28 febbraio del nuovo esercizio deve essere approvato il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'andamento dell'attività svolta».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 marzo 2009

DURNWALDER

*(Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2009, registro 1, foglio 7)*

**09R0430**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° aprile 2009, n. 17.

**Modifiche alle norme tecniche per le discariche di rifiuti.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  
Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 781 del 16 marzo 2009;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, è così sostituito:

«1. Il presente regolamento definisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge».

2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, è così sostituito:

«3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla bonifica e ai siti inquinanti di cui agli articoli 38, 39 e 40 della legge».

Art. 2.

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, è così sostituita:

«g) gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica»;

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, è così sostituito:

«2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento di rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materie prime ed energia».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, è così sostituito:

«1. La domanda per la costruzione di una discarica di cui all'art. 23 della legge contiene quanto segue:

a) il progetto di discarica predisposto sulla base del presente regolamento e dei contenuti di cui agli allegati A e B;

b) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;

c) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il codice dell'elenco europeo dei rifiuti;

d) l'indicazione della capacità totale della discarica;

e) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;

f) metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

g) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti nonché del risanamento e riutilizzo dopo la chiusura della stessa;

h) il piano di certificazione della qualità per i materiali ed i sistemi adottati nella costruzione o nel risanamento della discarica ai sensi delle norme UNI o norme EN vigenti.».

Art. 5.


1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, è così sostituito:

«1. La domanda per la gestione di una discarica di cui all'art. 24 della legge è corredata della seguente documentazione:

a) piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, nel quale sono individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;

b) piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;

c) piano di sorveglianza e controllo, contenente tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato B;



d) piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, nel quale sono previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla prevista destinazione d'uso dell'area stessa;

e) piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 11, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;

f) indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 11.»

#### Art. 6.

1. Il comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, è così sostituito:

«5. Il gestore deve, inoltre, notificare all'Agenzia provinciale per l'ambiente tutti gli effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime».

#### Art. 7.

1. Il punto 2.4.2 dell'allegato A ) del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, è così sostituito:

«2.4.2 BARRIERA GEOLOGICA E IMPERMEABILIZZAZIONE DI BASE.

##### a) Barriera geologica.

Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalenti a quelli risultanti dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi:  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $\geq 1$  m;
- discarica per rifiuti pericolosi:  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $\geq 5$  m.

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata e rinforzata artificialmente in modo tale da fornire una protezione equivalente.

Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera geologica creata artificialmente deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

##### b) Impermeabilizzazione di base.

Per tutti gli impianti deve essere prevista sopra la barriera geologica sul fondo e sulle pareti della discarica una impermeabilizzazione artificiale, contenente uno strato di materiale minerale compattato con una geomembrana posta al di sopra. Tale impermeabilizzazione artificiale deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

L'impermeabilizzazione di base è garantita dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore che dovrebbe misurare minimo 50 cm con corrispondente conducibilità idraulica  $k \leq 5 \times 10^{-10}$  m/s) con una geomembrana. Deve essere data la perfetta aderenza tra lo strato minerale e la geomembrana.

Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione devono avere uno spessore di  $d \geq 2,5$  mm. Sono da proteggere da sovraccarichi tramite idonei accorgimenti.

L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta

a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.

Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dell'impermeabilizzazione di base sulle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Agenzia provinciale per l'ambiente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema di impermeabilizzazione.

Lo strato di impermeabilizzazione di base deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica.

Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore  $d \geq 0,5$  m.

Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.»

#### Art. 8.

1. Il punto 2.4.3 dell'allegato A ) del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, è così sostituito:

«2.4.3 COPERTURA SUPERFICIALE FINALE.

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- minimizzazione delle emissioni di gas di discarica;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

1) strato superficiale di copertura con spessore  $\geq 1$  m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

2) strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore  $\geq 0,5$  m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4). L'Agenzia provinciale per l'ambiente può consentire delle modifiche allo spessore se è certificata a lungo termine la capacità idraulica e la stabilità dello strato di ricoltivazione;


3) strato minerale compattato dello spessore  $\geq 0,5$  m e di conducibilità idraulica di  $k \leq 10^{-8}$  m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. L'Agenzia provinciale per l'ambiente può consentire delle modifiche allo spessore se è data l'equivalenza e certificata a lungo termine la capacità e la stabilità dello strato di ricoltivazione. Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione devono avere uno spessore di  $d \geq 2,5$  mm. Sono da proteggere da sovraccarichi tramite idonei accorgimenti;

4) strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore  $\geq 0,5$  m;

5) strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.

Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale.

La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento.



La copertura superficiale finale della discarica nella fase di chiusura può essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento.

Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica.

La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.».

#### Art. 9.

1. Il punto 2.5. dell'allegato A ) del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, è così sostituito:

##### «2.5. CONTROLLO DEL GAS DI DISCARICA.

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico.

La gestione del gas di discarica deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.

Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del gas di discarica, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.

È inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.

Il sistema di estrazione del gas di discarica deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere eccezionalmente reimpressa nel corpo della discarica.

Il gas di discarica deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura  $T > 850^\circ$ , concentrazione di ossigeno  $\geq 3$  per cento in volume e tempo di ritenzione  $\geq 0,3$  secondi.

In caso non fosse praticabile né la produzione di energia né la termodistruzione, possono essere adottati sistemi equivalenti e corrispondenti allo stato della tecnica per il trattamento del gas di discarica. Questi sistemi devono essere discussi ed in seguito approvati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.

Il sistema di estrazione e trattamento del gas di discarica deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'art. 10, comma 2.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° aprile 2009

DURNWALDER

09R0508

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 aprile 2009, n. 0119/Pres.

**Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 2009)

#### IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE del consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, che definisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attività venatoria;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che recepisce la direttiva 79/409/CEE e affida alle regioni l'istituzione, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi;

Vista la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE del consiglio concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) che prevede, all'art. 4, che le regioni dispongano le misure di protezione per evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie a partire dalle proposte di SIC (pSIC), che si applicano sino alla loro designazione a zone speciali di conservazione (ZSC), mentre all'art. 6, comma 2, estende l'obbligo di dettare misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS);


Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006) che, all'art. 3, detta misure di conservazione generali per le ZPS e, all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 prevede che con regolamento regionale siano:

a) individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale ed attribuita ciascuna ZPS ad una o più delle stesse tipologie;

b) disciplinate le attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile;

c) individuati i perimetri delle zone umide naturali e artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata legge regionale n. 14/2007;

Visto il «Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14», emanato con proprio decreto 20 settembre 2007, n. 0301/Pres., come modificato dal proprio decreto 18 giugno 2008, n. 0146/Pres;



Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)» che, all'art. 5, comma 1, lettere *h*) e *i*), come da ultimo modificate dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 gennaio 2009, indica per le ZPS i seguenti divieti:

«*h*) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera *e*) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

*i*) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché l'ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;»;

Vista altresì la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare:

l'art. 25 che disciplina le zone per le attività cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia;

l'art. 26 che ha introdotto la nuova disciplina per le gare e prove cinofile;

l'art. 27 che disciplina le zone cinofile regionali.

Ritenuto di sostituire l'art. 4 del regolamento emanato con proprio decreto 20 settembre 2007, n. 0301/Pres., come modificato dal proprio decreto 18 giugno 2008, n. 0146/Pres., adeguando la definizione di prova cinofila di cui al comma 1, lettera *c*) al dettato della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 6/2008;

Ritenuto, per chiarezza espositiva, di abrogare l'art. 7 del medesimo regolamento emanato con proprio decreto n. 0301/Pres./2007, come modificato dal proprio decreto n. 0146/Pres./2008 e di introdurre l'art. 4-*bis* che adeguava la disciplina delle zone per le attività cinofile, il cui territorio è compreso nei perimetri delle ZPS, agli articoli 25 e 27 della legge regionale n. 6/2008 e al criterio minimo per la definizione di misure di conservazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *i*), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 come da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 gennaio 2009;

Ritenuto di sostituire l'art. 5 del medesimo regolamento emanato con proprio decreto n. 0301/Pres./2007, come modificato dal proprio decreto n. 0146/Pres./2008, adeguando la disciplina delle attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle ZPS al criterio minimo per la definizione di misure di conservazione in dette zone indicato all'art. 5, comma 1, lettera *h*), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007, come da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 gennaio 2009;

Ritenuto di sostituire l'art. 6 del medesimo regolamento emanato con proprio decreto n. 0301/Pres./2007, come modificato dal proprio decreto n. 0146/Pres./2008, adeguando la disciplina delle gare e prove cinofile nelle ZPS all'art. 26 della legge regionale n. 6/2008 e al criterio minimo per la definizione di misure di conservazione in dette zone indicato all'art. 5, comma 1, lettera *h*), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007, come da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 gennaio 2009, che non pone limitazioni temporali per le prove cinofile svolte fuori dalle zone cinofile;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 976;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - legge comunitaria 2006 -), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301.**

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007*

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 301, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Attività cinofila. Definizioni*). — 1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

*a*) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonché quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite;

*b*) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;

*c*) prova cinofila: attività zootecnica volta alla verifica dell'addestramento delle qualità psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l'assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Federation Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati.

2. Le attività di censimento della fauna selvatica mediante l'utilizzo di cani da caccia programmate ed organizzate secondo la normativa vigente e preventivamente comunicate alla struttura regionale competente in materia faunistica non sono assimilabili alle fattispecie elencate al comma 1 e non sono pertanto assoggettate alle limitazioni previste agli articoli 5 e 6, né ad autorizzazione regionale.»



## Art. 2.

*Introduzione dell'art. 4-bis al decreto del  
Presidente della Regione n. 301/2007*

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Zone per le attività cinofile*). — 1. Le attività di cui all'art. 4, comma 1, svolte all'interno delle zone per le attività cinofile sono disciplinate dall'art. 25 e dall'art. 27 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. Nelle zone cinofile di cui all'art. 25 della legge regionale n. 6/2008, il cui territorio è compreso nei perimetri di ZPS individuate successivamente alla loro istituzione, le attività di cui all'art. 4, comma 1, possono compiersi in conformità a quanto previsto dall'autorizzazione di istituzione sino alla scadenza della medesima.

È fatta salva la possibilità di rinnovo dell'autorizzazione per le zone cinofile sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

3. La costituzione di nuove zone cinofile di cui agli articoli 25 e 27 della legge regionale n. 6/2008 nei perimetri delle ZPS è consentita previa valutazione positiva della procedura prevista ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.»

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 5 del decreto del  
Presidente della Regione n. 301/2007*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Addestramento e allenamento dei cani da caccia*). — 1. Le attività di addestramento e allenamento svolte fuori dalle zone per le attività cinofile sono disciplinate dall'art. 7, commi da 1 a 6, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), come integrato dagli articoli 12, commi 4 e 13, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) e dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), fatto salvo il rispetto delle seguenti limitazioni:

a) è vietato svolgere l'attività di addestramento e allenamento di cani da ferma e da traccia dal primo febbraio al 31 agosto;

b) è vietato svolgere l'attività di addestramento e allenamento di cani da seguita dal primo gennaio alla seconda domenica di settembre.

2. Le limitazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività di addestramento e allenamento svolte nelle aziende agri-turistico-venatorie ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge regionale n. 6/2008.»

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 6 del decreto del  
Presidente della Regione n. 301/2007*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Gare e prove cinofile*). — 1. Le gare svolte fuori dalle zone per le attività cinofile sono disciplinate dall'art. 26 della legge regionale n. 6/2008, fatto salvo il rispetto della limitazione di cui al comma 2.

2. È vietato svolgere gare cinofile dal primo febbraio al 31 agosto.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, indica, in rapporto alle caratteristiche delle tipologie ambientali delle ZPS e alle prioritarie esigenze di conservazione delle

specie tutelate, il numero massimo di cani e di conduttori per ogni evento nonché le modalità di esecuzione e le eventuali misure di attenuazione dell'incidenza.

4. La limitazione di cui al comma 2 si applica anche alle gare cinofile svolte nelle aziende agri-turistico-venatorie ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge regionale n. 6/2008.

5. Le prove svolte fuori dalle zone cinofile sono disciplinate dall'art. 26 della legge regionale n. 6/2008 e non sono soggette a limitazioni temporali.

6. Per l'autorizzazione allo svolgimento di gare e prove cinofile di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 non è attivata la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.»

## Art. 5.

*Abrogazione dell'art. 7 del decreto del  
Presidente della Regione n. 301/2007*

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 è abrogato.

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

**09R0518**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 aprile 2009, n. **0120/Pres.**

**Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 2009)

## IL PRESIDENTE

Premesso che con deliberazione della giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 è stato istituito il servizio pari opportunità e politiche giovanili, nel quale sono confluite competenze già del servizio pari opportunità e del servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili (oggi servizio attività ricreative e sportive);

Atteso che con proprio decreto 27 agosto 2008, n. 0217/Pres. le competenze in materia di pari opportunità e politiche giovanili sono state delegate all'assessore regionale al lavoro, università e ricerca e che conseguentemente il servizio pari opportunità e politiche giovanili è stato incardinato nella direzione centrale lavoro, università e ricerca, dalla quale dipende gerarchicamente e funzionalmente;

Richiamato l'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che risulta modificato dall'art. 10, comma 86, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2009)», in base al quale l'amministrazione regionale, al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, realizza proprie iniziative, promuove e sostiene interventi a ciò finalizzati e sostiene iniziative proposte da enti locali, da associazioni femminili di volontariato e di promozione



sociale, dal terzo settore e da altri soggetti pubblici e privati, diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo;

Considerato che in forza della norma previgente era stato emanato, con proprio decreto 23 maggio 2007, n. 0147/Pres., il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi e per l'attuazione delle iniziative dirette o in collaborazione previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che appare necessario adottare una nuova normativa regolamentare adeguata alla diversa disciplina legislativa, come risultante dalla modificazione contenuta nel ricordato art. 10, comma 86, della legge regionale n. 17/2008;

Visto lo schema di regolamento predisposto dalla direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio pari opportunità e politiche giovanili;

Ritenuto di poter procedere all'emanazione del regolamento di cui si tratta, nella considerazione che corrisponde alle finalità di legge e alle esigenze operative del servizio pari opportunità e politiche giovanili;

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 978;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2.

*Modalità di attuazione di iniziative e interventi*

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale attua iniziative e interventi secondo le seguenti modalità:

- a) realizzazione di iniziative proprie mediante acquisizione in economia di beni e servizi;
- b) sostegno di iniziative realizzate in convenzione con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica;
- c) promozione e sostegno di interventi di soggetti pubblici e privati mediante la concessione di contributi.

Art. 3.

*Soggetti destinatari*

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 12/2006, sono soggetti destinatari degli interventi finanziari previsti dal presente regolamento:

- a) enti locali;
- b) associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale;
- c) terzo settore;
- d) soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano i seguenti requisiti:

- a) hanno la propria sede o svolgono la propria attività nel Friuli Venezia Giulia;
- b) sono iscritti a registri o albi se è previsto dalla legge quale condizione necessaria per accedere a contributi pubblici.

Art. 4.

*Iniziativa propria*

1. Per la realizzazione di iniziative proprie prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), trova applicazione il regolamento emanato con decreto del presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277 (regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del servizio pari opportunità e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo).

Art. 5.

*Iniziativa realizzate in convenzione*

1. Per il sostegno di iniziative realizzate in convenzione previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), l'amministrazione regionale provvede all'emissione di un avviso pubblico diretto all'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.

Art. 6.

*Avviso pubblico*

1. L'avviso pubblico contiene tutti gli elementi per l'individuazione dell'iniziativa, i requisiti dei soggetti destinatari dell'avviso, i tempi e la spesa presunta per la realizzazione dell'iniziativa, l'onere finanziario a carico dell'amministrazione regionale, i termini e modalità di presentazione della domanda.

2. L'avviso di cui al comma 1 è emanato con decreto del direttore del Servizio Pari opportunità e politiche giovanili e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sul sito istituzionale della Regione e sui principali quotidiani locali.



## Art. 7.

*Convenzioni*

1. Le convenzioni sono stipulate tra l'amministrazione regionale e il legale rappresentante del soggetto pubblico o privato di cui all'art. 3, individuato a seguito dell'avviso previsto dall'art. 6.

2. Le convenzioni prevedono l'oggetto dell'iniziativa, i tempi di realizzazione, le spese considerate ammissibili, gli obblighi dei soggetti contraenti, la misura massima della partecipazione finanziaria dell'amministrazione regionale, le modalità di concessione e erogazione dell'intervento finanziario, le modalità di verifica della realizzazione dell'iniziativa e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

## Art. 8.

*Contributi per interventi di soggetti pubblici e privati*

1. I contributi per la promozione e il sostegno di interventi di soggetti pubblici e privati previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), sono concessi con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il bando prevede, in particolare:

- a) oggetto e finalità;
- b) soggetti destinatari;
- c) tipologia degli interventi ammissibili a contributo;
- d) termini e modalità di presentazione della domanda;
- e) risorse finanziarie;
- f) intensità del contributo, non superiore al 90 per cento della spesa complessiva considerata ammissibile, e eventuale importo massimo dello stesso;
- g) spese considerate ammissibili relative alle seguenti macrocategorie:
  - 1) risorse umane;
  - 2) acquisizione di materiali;
  - 3) fornitura di servizi;
  - 4) beni strumentali;
- h) cause di inammissibilità e esclusione;
- i) criteri di priorità e di attribuzione dei punteggi per la valutazione delle domande;
- l) modalità di concessione e erogazione del contributo.

3. Il bando è emanato con decreto del direttore del servizio pari opportunità e politiche giovanili e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

## Art. 9.

*Divieto generale di contribuzione*

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

## Art. 10.

*Cumulabilità dei contributi*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, salvo che sia diversamente stabilito.

## Art. 11.

*Modalità di presentazione delle domande di contributo*

1. Le domande di contributo, corredate della documentazione prevista dal bando, sono presentate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale, alla direzione centrale lavoro, università e ricerca - servizio pari opportunità e politiche giovanili entro il termine e con le modalità previsti dal bando a pena di inammissibilità.

## Art. 12.

*Valutazione degli interventi ammissibili a contributo*

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati da un nucleo di valutazione tecnica, nominato con decreto del direttore centrale del lavoro, università e ricerca, composto dal direttore centrale del lavoro, università e ricerca o da un suo delegato, dal direttore del servizio pari opportunità e politiche giovanili o da un suo delegato, da un funzionario regionale titolare di posizione organizzativa presso il servizio pari opportunità e politiche giovanili e da un dipendente regionale dello stesso servizio.

2. La valutazione comparata delle domande, da inserire in graduatoria, avviene tenendo conto dei criteri di priorità indicati nel bando e in base ai seguenti requisiti:

- a) pertinenza;
- b) originalità e carattere innovativo;
- c) efficacia;
- d) complessità e completezza;
- e) fattibilità;
- f) progettualità integrata con collaborazione tra più soggetti pubblici;
- g) progettualità integrata con collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

## Art. 13.

*Modalità di assegnazione dei contributi*

1. Con atto amministrativo, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, è approvata la graduatoria delle domande ammesse ed è determinato il riparto dei fondi disponibili.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.

3. I contributi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili nel corso dell'esercizio finanziario ulteriori risorse.

## Art. 14.

*Modalità di concessione e di erogazione dei contributi*


1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio competente sulla base della documentazione prevista dal bando di cui all'art. 8.

2. Il decreto di concessione fissa il termine di rendicontazione. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine.

3. I contributi sono erogati, in via anticipata, nella misura prevista dal bando compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

4. L'erogazione in via definitiva del saldo del contributo avviene a seguito dell'approvazione della rendicontazione della spesa di cui all'art. 15.

5. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata, purché l'intervento risulti sostanzialmente inalterato.



6. Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti dell'intervento e il totale della spesa ammessa a contributo.

Art. 15.

*Rendicontazione della spesa ammessa a contributo*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa ammessa a contributo, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, la seguente documentazione:

a) per gli enti pubblici e le società partecipate con capitale prevalente della Regione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, attestante che l'attività per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) per le istituzioni, associazioni senza fine di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e fondazioni, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa; per le associazioni di volontariato il rendiconto è limitato all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo;

c) per i soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

d) per tutti i soggetti beneficiari, relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata.

Art. 16.

*Disposizioni di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17.

*Abrogazione*

1. È abrogato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi e per l'attuazione delle iniziative dirette o in collaborazione previste in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge regionale del 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)», emanato con decreto del presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 147.

Art. 18.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0519

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 aprile 2009, n. 0121/Pres.

**Regolamento recante modifiche agli articoli 36, comma 2, e 42, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. concernente «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano) emanato in attuazione della citata legge regionale n. 12/2002;

Visti in particolare l'art. 36, comma 2 e l'art. 42, comma 2 del citato proprio decreto n. 0272/Pres./2005;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche agli articoli 36, comma 2, e 42, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres, concernente «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano»» predisposto dalla direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale 24 aprile 2009, n. 898;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche agli articoli 36, comma 2, e 42, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres, concernente «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano»» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



**Regolamento recante modifiche agli articoli 36, comma 2, e 42, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano».**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche agli articoli 36, comma 2 e 46, comma 2 del «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano» emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. prevedendo l'eliminazione del limite minimo del tasso agevolato posto a carico del beneficiario.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 36, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, le parole «e non può comunque essere inferiore al 2 per cento su base annua» sono soppresse.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 42, del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, le parole «e non può comunque essere inferiore al 2,5 per cento su base annua» sono soppresse.

Art. 4.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, e 42, comma 2, così come modificate dal presente regolamento, si applicano anche alle domande già presentate e non ancora ammesse a contributo dal comitato di gestione di cui all'art. 47 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato).

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0520

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
6 maggio 2009, n. 23/R.

**Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 dell'11 maggio 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

Visto l'art. 117 comma 3 della Costituzione;

Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale n. 22 ottobre 2008 n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Visto, in particolare, l'art. 9 della medesima legge regionale n. 73/2008 istitutivo del fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti;

Visto il comma 2 del citato art. 9 che individua le forme di sostegno ai giovani professionisti nei prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici nonché nei prestiti, tra l'altro, per l'avvio e sviluppo di studi prevedendo una priorità per gli studi interprofessionali;

Visto il comma 5 del medesimo art. 9 che rinvia ad apposito regolamento attuativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la disciplina delle «modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle donne al fondo», «nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore»;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»);

Vista la preliminare delibera della Giunta regionale del 23 marzo 2009, n. 207 con la quale è stato approvato lo schema del suddetto regolamento ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto;

Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare espresso in data 16 aprile 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2009, n. 359;

Considerato quanto segue:

1. l'obbligo di attuare l'art. 9 comma n. 5 della legge regionale n. 73/2008;

2. la necessità conseguente di disciplinare il funzionamento del fondo di rotazione istituito dall'art. 9 della legge regionale n. 73/2008;

3. l'esigenza, ai fini suddetti, di individuare in modo puntuale sia i soggetti beneficiari delle prestazioni del fondo di rotazione, nonché la natura, l'ammontare e i limiti della garanzia da esso prestata;

4. la specifica necessità, stante il tenore del citato comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2008, di precisare condizioni di accesso per le donne al fondo e quindi stabilire una maggiore garanzia per quanto riguarda le giovani professioniste ed i progetti di studio associati od intersettoriali;

5. la necessità generale di individuare l'ammontare dei prestiti previsti sia per la fattispecie di prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle asso-



ciazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, per le spese di acquisizione di strumenti informatici; sia per i progetti di avvio di nuovi studi professionali e per programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale;

6. l'esigenza di stabilire le modalità di individuazione del gestore del fondo di rotazione ed i suoi obblighi principali per dare concreta operatività al fondo;

7. l'esigenza di precisare le forme di controllo sul soggetto gestore, i casi di revoca del fondo e di quelli di restituzione di parte dei conferimenti a fini di corretta gestione;

8. la necessità di precisare individuare termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle garanzie del fondo per assicurare certezze ai soggetti beneficiari;

9. l'esigenza di individuare gli strumenti di controllo sulle dichiarazioni rese dai beneficiari dei prestiti e di riservarsi, sulla base delle risultanze del monitoraggio delle attività e della valutazione di impatto delle stesse, di apportare modifiche e/o integrazioni;

10. la conseguente necessità di demandare ad un decreto dirigenziale la precisazione degli aspetti applicativi per assicurare operatività e funzionalità al fondo;

11. l'esigenza, stante anche il citato termine di sessanta giorni di emanazione del regolamento, di assicurare una celere entrata in vigore del regolamento;

si approva il presente regolamento

#### Art. 1.

##### *Soggetti beneficiari della garanzia*

1. Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione di cui all'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) (di seguito denominata legge), i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell'art. 4 comma 4 e che, alternativamente, sono:

a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali;

b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica di cui all'art. 5 della legge, espressione di professionisti prestatori d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche.

#### Art. 2.

##### *Oggetto, natura e misura della garanzia*

1. La garanzia di cui al comma 1 è fornita per prestiti:

a) d'onore a favore di giovani di età non superiore a trenta anni per l'acquisizione di strumenti informatici ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 9 della legge;

b) a favore di giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della legge.

2. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile.

3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari al 60 per cento con riferimento all'importo di ciascun finanziamento; l'importo è elevabile fino all'80 per cento per i finanziamenti concessi ai progetti di avvio studi associati od intersettoriali.

4. In attuazione del comma 5 dell'art. 9 della legge sulla disciplina delle condizioni di accesso delle donne al fondo, la garanzia ordinaria di cui al comma 3, è elevata all'80 per cento quando la domanda di ammissione è presentata da giovani professioniste.

5. Nei limiti dell'importo di cui al comma 3, la garanzia rilasciata copre l'ammontare dell'esposizione del soggetto finanziatore nei confronti del professionista; l'ammontare è comprensivo capitale e interessi contrattuali e di mora.

6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali; il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, al netto del capitale rimborsato, di:

a) tremila euro per i prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1;

b) novemila euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, di cui alla lettera b) del comma 1. Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell'art. 4 comma 4.

7. La garanzia può essere richiesta:

a) per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori;

b) per operazioni già deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori.

8. Mediante delibera della Giunta regionale gli importi massimi di cui al comma 6 possono essere aumentati, in relazione all'aumento delle risorse rese disponibili in applicazione delle determinazioni inerenti le quote di accantonamento del fondo ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 3.

#### Art. 3.

##### *Individuazione e obblighi del soggetto gestore*

1. La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.

2. Il soggetto gestore:

a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata «Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti»;

b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e la non ammissione al fondo, tenuto conto dell'obbligo di riservare il 50 per cento dell'ammontare del fondo ai finanziamenti per prestiti d'onore per giovani professionisti di età non superiore ai trenta anni, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della legge;

c) comunica ai soggetti finanziatori di cui al comma 1 dell'art. 4 l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla propria decisione sulla domanda di finanziamento, con le modalità stabilite dalla convenzione;

d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai suddetti finanziatori;

e) consente al funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;

f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. La Giunta regionale procede alla revoca del fondo di rotazione al sonetto individuato ai sensi del comma 1 recuperando i relativi conferimenti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi:

a) di gravi e reiterate inadempienze all'osservanza del presente regolamento;

b) stabiliti dall'atto di affidamento.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta precede alla richiesta al soggetto gestore di tutto o parte degli importi conferiti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi di:

a) utilizzo degli importi conferiti per operazioni non conformi al presente regolamento;

b) mancato invio delle informazioni richieste.

#### Art. 4.

##### *Modalità di presentazione della domanda di garanzia*

1. I soggetti finanziatori presentano Le domande di ammissione a garanzia da parte del fondo al soggetto gestore per conto dei professionisti.

2. Le domande di ammissione sottoscritte dal professionista, sono presentate anche mediante posta elettronica certificata ai sensi di legge, ove questo sia espressamente previsto dai soggetti finanziatori, con le modalità stabilite mediante convenzione fra i finanziatori ed il soggetto gestore.

3. Le domande di ammissione contengono:

a) le generalità e il codice fiscale del professionista;



b) l'accettazione di ogni norma di disciplina del fondo, comprese quanto definito dal decreto dirigenziale di cui all'art. 8;

c) l'autorizzazione al soggetto finanziatore per il trattamento dei dati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, compresa la trasmissione di notizie al soggetto gestore sulla propria situazione finanziaria nonché copia della documentazione istruttoria.

4. Alla domanda di ammissione è allegata:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il professionista attesta che ha domicilio professionale prevalente in Toscana; ai fitti esclusivi del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende la realizzazione di almeno il 60 per cento del reddito da attività professionale svolta in Toscana;

b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il professionista dichiara:

1) l'iscrizione ad albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini e collegi professionali;

2) alternativamente a quanto stabilito al numero 1), l'iscrizione ad associazioni o fondazioni riconosciute espressioni di prestatori d'opera intellettuali di cui all'articolo 5 della legge;

3) di non aver riportato condanne penali, sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei cinque anni precedenti per reati che incidono sulla moralità professionale o delitti finanziari;

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

5. La domanda di ammissione, complete della documentazione necessaria, sono deliberate dal soggetto gestore entro dieci giorni lavorativi, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

6. Nel caso di richiesta di chiarimenti da parte del soggetto gestore, il termine di dieci giorni di cui al comma 5 inizia nuovamente a decorrere dalla ricezione della risposta alla richiesta; le domande decadono qualora il soggetto gestore non riceva alcuna risposta entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta.

#### Art. 5.

##### *Attivazione della garanzia*

1. In caso di inadempimento dei beneficiari, i soggetti finanziatori inviano ai beneficiari inadempienti e, per conoscenza, al soggetto gestore l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data dell'inadempimento fatta salva eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine suddetto. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente insoluta.

3. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione del Fondo.

4. la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al soggetto gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine indicato. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione:

a) copia della delibera di concessione del finanziamento o altro documento comprovante la concessione del finanziamento;

b) copia del contratto di finanziamento;

c) copia dell'atto di erogazione se già non incluso o allegato nel contratto di finanziamento;

d) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;

e) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:

1) la data di inadempimento;

2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

3) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

5. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 2, il soggetto gestore liquida al finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'art. 2 commi 3 e 4.

#### Art. 6.

##### *Variazioni e controlli*

1. I beneficiari della garanzia del fondo comunicano al soggetto gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita.

2. La Regione ovvero il soggetto gestore svolgono le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari.

#### Art. 7.

##### *Limite di intervento del fondo*

1. Il soggetto gestore delibera l'ammissione al fondo nei limiti delle risorse impegnabili del fondo alla data della stessa ammissione e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori nei limiti delle risorse disponibili alla data di eventuale attivazione del fondo.

2. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Giunta regionale stabilisce la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al fondo, dandone avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

#### Art. 8.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione la quota di accantonamento al fondo di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3 è stabilita nella misura del 25 per cento.

#### Art. 9.

##### *Norma finale*

1. Il dirigente competente, con proprio decreto, definisce gli aspetti applicativi del presente regolamento necessari ad assicurare operatività al fondo.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.


Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 6 maggio 2009

*Il Vicepresidente: GELLI*

09R0463



**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 8.

**Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. La Regione interviene con la presente legge per contribuire a valorizzare l'innovazione e la creatività individuale, ed in particolare per:

- a) diffondere la conoscenza dei prodotti dell'ingegno;
- b) contribuire alle spese per la registrazione ed il mantenimento dei brevetti nonché per la realizzazione e la sperimentazione dei relativi prototipi e la loro commercializzazione;
- c) favorire l'utilizzo dei brevetti da parte delle imprese, anche allo scopo di favorire l'occupazione.

**Art. 2.***Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, con il termine brevetto si fa riferimento a tutte le tipologie di tutela previste dalla legislazione vigente in materia, ovvero alle invenzioni, ai modelli di utilità, ai marchi o ai disegni; con il termine inventori si fa riferimento ai soggetti, singoli o associati, che risultano titolari di brevetto.

**Art. 3.***Interventi regionali*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione:

- a) concede contributi agli inventori con le modalità e nei limiti di cui all'art. 4;
  - b) organizza o promuove l'organizzazione di incontri tra esperti in materia di diritto d'autore e proprietà industriale e studenti degli istituti tecnici superiori e delle università per favorire lo sviluppo tra i giovani della cultura dell'innovazione, diretta ad implementare la creatività individuale ed a suggerire possibili sbocchi occupazionali;
  - c) promuove la diffusione di materiale informativo e sostiene la realizzazione di prodotti editoriali specializzati in materia di invenzioni e brevetti;
  - d) organizza eventi finalizzati a favorire l'incontro tra gli inventori e gli imprenditori interessati alla realizzazione ed alla commercializzazione dei brevetti;
  - e) istituisce uno sportello che informi i soggetti interessati a brevettare un'invenzione dell'iter previsto dalla normativa vigente.
2. La Giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sentita la commissione di cui all'art. 6 e la commissione consiliare competente in materia, adotta annualmente il programma degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

**Art. 4.***Contributi agli inventori*

1. Gli inventori possono presentare domanda di contributo alla struttura regionale prevista dall'art. 5, previa iscrizione in apposito elenco informatizzato, istituito presso la medesima struttura, che ne cura l'aggiornamento. Alla domanda di contributo è allegato il progetto, relativo al brevetto, per il quale è richiesto il contributo, nonché una dettagliata documentazione tecnica.

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione prevista all'art. 6 per la valutazione ai fini della concessione del contributo finanziario.

3. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, nonché quelle per la loro erogazione, per la rendicontazione e per la verifica delle spese.

**Art. 5.***Struttura regionale per l'utilizzo dei brevetti*

1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche, provvede all'istituzione, presso l'assessorato regionale competente in materia di innovazione e ricerca, di una struttura regionale per l'utilizzo dei brevetti.

2. Il regolamento di organizzazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 6/2002 e successive modifiche, determina i compiti, l'organizzazione e la dotazione organica della struttura regionale di cui al comma 1.

**Art. 6.***Commissione tecnica regionale brevetti*

1. Con decreto del Presidente della Regione è istituita, presso l'assessorato competente in materia di innovazione e ricerca, la commissione tecnica regionale brevetti, con il compito di valutare i progetti relativi alla domanda di contributo di cui all'art. 4, nonché le invenzioni più innovative ed originali ai fini dell'attribuzione dei premi annuali di cui all'art. 7.

2. La commissione, presieduta dall'assessore competente in materia di innovazione e ricerca o suo delegato, è composta da:

- a) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli inventori (ANDI);
- b) un rappresentante delle associazioni locali degli inventori maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- c) un rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) a seguito di apposita intesa con il Ministero competente in materia di sviluppo economico;
- d) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Union Camere);
- e) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese;
- f) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito dell'imprenditoria artigiana e delle piccole e medie imprese.

3. Ai lavori della commissione possono di volta in volta essere chiamati a partecipare esperti di comprovata esperienza e professionalità nei settori relativi ai brevetti oggetto di esame nella specifica seduta.

4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti la durata, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione, nonché i criteri di designazione e nomina dei componenti nel rispetto della normativa vigente.

5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.



## Art. 7.

*Istituzione di premi*

1. La Regione istituisce premi annuali, finalizzati al riconoscimento da parte della commissione di cui all'art. 6 delle più innovative ed originali invenzioni brevettate dai soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 4 che ottengano, nell'anno di riferimento, il contributo richiesto.

2. Con la deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 4 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del premio.

## Art. 8.

*Fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti*

1. È istituito, nell'ambito del bilancio della Regione, il fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti.

2. Il fondo è alimentato da:

a) risorse regionali;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla cessione a terzi, da parte dei beneficiari, dei diritti di sfruttamento economico dei brevetti per il periodo di validità degli stessi;

c) risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

3. Le quote di cui alla lettera b) sono stabilite in proporzione all'ammontare del contributo percepito dal beneficiario che si impegna a versare:

a) il 5 per cento dei proventi netti per un contributo inferiore al 30 per cento delle spese sostenute;

b) il 10 per cento dei proventi netti per un contributo ricompreso tra il 30 e il 60 per cento delle spese sostenute;

c) il 20 per cento dei proventi netti per un contributo superiore al 60 per cento ma inferiore all'80 per cento delle spese sostenute;

d) il 25 per cento dei proventi netti per un contributo superiore all'80 per cento delle spese sostenute.

4. La Giunta regionale delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per la gestione del fondo.

## Art. 9.

*Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B21 di un apposito capitolo denominato «Fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti», con uno stanziamento pari a 100 mila euro per l'esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo rispettivamente, in termini di competenza, dal capitolo T27501, lettera o), dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale relativo all'esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, dal capitolo T25502.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

09R0565

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 9.

**Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 6 aprile 2009)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche dirette ad assicurare lo sviluppo civile e sociale dei propri cittadini attraverso un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria, informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona, provvede all'istituzione dei distretti socio-sanitari montani.

2. In particolare, con l'istituzione dei distretti socio-sanitari montani si vogliono garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo agli standards di sicurezza e funzionalità e alla adeguata presenza sul territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle branche specialistiche, nonché ridurre l'indice di mobilità passiva e quello di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell'assistenza domiciliare.

## Art. 2.

*Definizione*

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni socio-sanitarie si intendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad elevata integrazione sanitaria, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite ed acquisite.

## Art. 3.

*Distretto socio-sanitario montano*

1. Il distretto socio-sanitario montano è un'articolazione territoriale, organizzativa e funzionale dell'azienda unità sanitaria locale (ASL), il cui ambito territoriale coincide, di norma, con quello dei territori delle comunità montane ricadenti nella medesima provincia.

2. Il distretto socio-sanitario montano è istituito con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua, in particolare, le attività e i servizi di competenza del distretto socio-sanitario montano nell'ambito delle seguenti funzioni:

a) attuazione locale delle politiche aziendali;

b) organizzazione dell'assistenza territoriale diretta o funzionale.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì definiti:

a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da destinare al distretto socio-sanitario montano;

b) un sistema di incentivi economici volti a favorire l'esercizio dell'attività medico-specialistica in area montana;

c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare l'integrazione fra il territorio montano e i luoghi dell'eccellenza sanitaria, anche attraverso strumenti di e-government e telemedicina;



d) gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali.

5. Per la specificità ed il ruolo del distretto socio-sanitario montano, la Giunta regionale, relativamente alla definizione degli aspetti di cui ai commi 3 e 4, può derogare a quanto previsto dalla vigente normativa regionale sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale ed in materia di parametri di riferimento per la dotazione di professionalità qualificate e per il contenimento della spesa.

6. L'incarico di responsabile del distretto socio-sanitario montano è attribuito dal direttore generale della ASL competente per territorio, previo parere della Conferenza locale per la sanità, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.

#### Art. 4.

##### *Ospedale di montagna*

1. Nell'ambito di ciascun distretto socio-sanitario montano è individuato un ospedale di montagna.

2. Sono considerati ospedali di montagna quei presidi ospedalieri, distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in aree comprese nel territorio di una comunità montana che presentano le seguenti criticità:

a) svantaggi orografici;

b) difficoltà di collegamento viario;

c) disagi socio-economici;

d) squilibri nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza del tasso percentuale di popolazione anziana.

3. La Regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di eliambulanza.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono istituiti e qualificati come distretti socio-sanitari montani i seguenti distretti sanitari:

a) il distretto sanitario G4, con sede nel Comune di Subiaco, nell'ambito della ASL Roma G;

b) il distretto sanitario RI/5 «Alto Velino», con sede nel Comune di Amatrice, nell'ambito della ASL Rieti;

c) il 1° distretto sanitario, con sede nel Comune di Montefiascone, nell'ambito della ASL Viterbo.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, sono individuati e qualificati come ospedali di montagna, con riferimento ai distretti socio-sanitari montani di cui al comma 1, i seguenti presidi ospedalieri:

a) l'Ospedale «A. Angelucci» di Subiaco;

b) l'Ospedale «F. Grifoni» di Amatrice;

c) l'Ospedale Civile di Acquapendente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

09R0566

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 10.

### **Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 aprile 2009)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione, nell'ambito degli interventi preventivi di tutela del diritto alla salute dell'infanzia e dell'adolescenza, adotta iniziative finalizzate a migliorare il livello qualitativo dell'alimentazione.

2. La Regione riconosce il valore nutrizionale e salutistico dei prodotti caratteristici della dieta alimentare mediterranea e, in particolare, dei prodotti biologici regionali, dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali con particolare riguardo a quelli certificati con marchio regionale.

3. La Regione, al fine di promuovere la qualità nell'alimentazione e la consapevolezza nei consumi, contribuisce all'acquisto dei prodotti di cui al comma 2, da utilizzare all'interno dei servizi di ristorazione collettiva per minori gestiti dagli enti locali nelle scuole nonché all'interno dei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate e degli istituti di pena per minori.

#### Art. 2.

##### *Contributo regionale*

1. La Regione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, interviene per garantire, nei servizi di ristorazione collettiva per minori nelle scuole, nei reparti ospedalieri di pediatria anche accreditati e negli istituti di pena per minori, l'utilizzo di una percentuale non inferiore al 50 per cento di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali nonché zootecnici provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici regionali ed eventualmente nazionali.

2. La spesa necessaria per l'acquisto dei prodotti di cui al comma 1, è finanziata da apposito contributo regionale fissato nelle seguenti misure:

a) l'80 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o inferiore a 10.000;

b) il 70 per cento per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e inferiore a 25.000;

c) il 60 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o superiore a 25.000.


3. Sono esclusi, da qualunque ipotesi di finanziamento regionale previste dalla presente legge, i comuni con un numero di abitanti superiori a 120.000.

#### Art. 3.

##### *Partecipazione finanziaria degli enti locali*

1. Il comune interessato si impegna a contribuire alla copertura della spesa prevista dall'art. 2, comma 1, nelle seguenti misure:

a) il 20 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o inferiore a 10.000;



b) il 30 per cento per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e inferiore a 25.000;

c) il 40 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o superiore a 25.000.

#### Art. 4.

##### *Procedure per l'erogazione dei contributi agli enti locali*

1. L'ente locale, entro il termine di novanta giorni dall'erogazione del contributo regionale di cui all'art. 2, trasmette all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura:

a) la documentazione attestante l'acquisto dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1;

b) le cartelle merceologiche;

c) la certificazione biologica;

d) la certificazione relativa alla provenienza dei prodotti.

2. La struttura regionale competente, in caso di documentazione incompleta, concede un termine di trenta giorni, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni, per provvedere alla necessaria integrazione.

3. La mancata o incompleta esibizione della documentazione richiesta comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

#### Art. 5.

##### *Attività di vigilanza*

1. La Regione dispone controlli e ispezioni periodiche sull'attività svolta all'interno dei servizi di ristorazione collettiva per i minori, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali competenti.

2. L'attività ispettiva e di controllo interessa, in particolare, le seguenti fasi operative:

a) fornitura delle merci;

b) trasporto e conservazione;

c) trasformazione degli alimenti;

d) servizio all'utenza.

3. L'utilizzo dei contributi per una finalità diversa da quella prevista dalla presente legge, comporta l'immediata decadenza dai benefici.

#### Art. 6.

##### *Convenzioni*

1. La Regione, al fine di garantire la piena attuazione della presente legge, provvede a stipulare apposite convenzioni:

a) con il Ministero della giustizia, in relazione agli interventi relativi agli istituti di pena per minori;

b) con i produttori regionali dei prodotti biologici di cui all'art. 2, comma 1, che operino nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

#### Art. 7.

##### *Didattica preventiva*

1. La Regione, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, con le facoltà di agraria delle università, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di categoria, finanzia, elabora e contribuisce alla diffusione di progetti di educazione alimentare e sensoriale per gli alunni delle scuole di ogni grado.

2. I progetti di cui al comma 1 riguardano, in particolare, le seguenti tematiche:

a) relativamente alla fase della consumazione:

1) indipendenza e autoregolazione nei pasti;

2) organizzazione e comportamenti alimentari;

b) con riferimento alla cultura generale:

1) storia agricola e rurale del territorio regionale;

2) produzioni caratteristiche e tradizionali locali;

3) culture, usi e costumi alimentari e agricoli delle comunità locali regionali, comprese quelle migranti.

#### Art. 8.

##### *Formazione*

1. La Regione, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali e le province, programma appositi corsi di formazione professionale per docenti e operatori dei servizi di ristorazione collettiva gestiti da enti locali nonché per i componenti degli organismi di controllo, nelle seguenti materie:

a) alimentazione e valori nutrizionali nell'età evolutiva;

b) igiene, sicurezza e qualità nella ristorazione collettiva;

c) storia agraria regionale;

d) prevenzione, salvaguardia e valorizzazione ambientale.

#### Art. 9.

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti dalla concessione dei finanziamenti erogati.

#### Art. 10.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB B11, di un apposito capitolo denominato «Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nella ristorazione collettiva per minori», con uno stanziamento pari a 300 mila euro per l'esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, lettera i) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2009.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

09R0567



LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 11.

**Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in conformità ai principi previsti dallo Statuto regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) e successive modifiche, concorre alla promozione, al sostegno ed alla diffusione della sicurezza nello sport.

Art. 2.

*Istituzione della giornata regionale della promozione della sicurezza nello sport*

1. È istituita, il giorno 9 febbraio di ogni anno, la giornata regionale della promozione della sicurezza nello sport, con la finalità di sensibilizzare ed informare la popolazione e gli enti pubblici e privati sui temi della sicurezza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il programma delle iniziative e degli interventi per la giornata della promozione della sicurezza nello sport, di seguito denominato programma.

3. Il programma viene predisposto sentita la Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport di cui all'art. 4 e proposto dall'assessore regionale competente in materia di sport.

4. Il programma contiene, in particolare:

a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli interventi per la giornata regionale della promozione della sicurezza nello sport;

b) la determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi e per la relativa concessione, erogazione e rendicontazione.

Art. 3.

*Beneficiari*

1. Sono beneficiari delle iniziative da svolgersi nell'ambito della giornata regionale per la promozione della sicurezza nello sport coloro che presentano progetti nei modi previsti dal programma e, precisamente:

a) gli enti locali in forma singola o associata;

b) gli istituti scolastici e le università;

c) le associazioni sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o ad un ente di promozione sportiva;

d) le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono una comprovata attività nell'ambito della promozione della sicurezza nello sport.

Art. 4.

*Istituzione e compiti della Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport*

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di sport, la Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore della sicurezza nello sport, che svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) esprime parere sul programma;

b) formula proposte per la realizzazione di interventi volti a favorire e migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi e nell'esercizio delle attività sportive;

c) promuove l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di sicurezza sportiva, con particolare riguardo alla prevenzione del fenomeno del doping;

d) promuove, in riferimento ai temi della sicurezza, la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori in ambito sportivo, dei gestori degli impianti sportivi, nonché dei fruitori, anche in collaborazione con l'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118; in caso di fruitori minorenni possono aderire anche le famiglie o chi ne possiede la potestà;

e) favorisce la diffusione e migliora la qualità dell'attività motoria, anche a livello amatoriale, attraverso azioni concordate con i professionisti della salute, miranti all'orientamento dell'attività fisica ed alla prevenzione dei rischi, nonché attraverso l'individuazione di azioni, anche a carattere sperimentale, per la verifica periodica delle condizioni di salute necessarie per l'esercizio in sicurezza dell'attività motoria;

f) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte a favorire un rapporto equilibrato con l'immagine corporea, tenuto conto delle implicazioni che la comunità scientifica ascrive ai fattori socio-culturali nell'insorgenza e nella diffusione, in particolare tra i giovani, dei disturbi del comportamento alimentare;

g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione rivolte ad ulteriori ambiti di disagio giovanile caratterizzati da comportamenti di dipendenza, come quelli connessi all'abuso di bevande alcoliche e quelli collegati ai rischi del doping involontario, dovuto all'uso di integratori alimentari;

h) favorisce la condivisione di conoscenze ed esperienze a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di promuovere la diffusione delle buone prassi.

Art. 5.

*Composizione della Consulta*

1. La Consulta è composta da:

a) un rappresentante designato dal CONI regionale;

b) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI presenti a livello regionale;

c) un rappresentante designato dal Comitato italiano paralimpico (CIP) regionale;

d) un rappresentante designato dalle associazioni dei gestori degli impianti sportivi presenti a livello regionale;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni e fondazioni che si occupano di sicurezza in ambito sportivo a livello regionale;

f) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di sport;

g) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute;

h) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici;

i) tre esperti designati dall'assessore regionale competente in materia di sport, sentita la competente commissione consiliare.

2. La Consulta è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato.



## Art. 6.

*Costituzione e funzionamento della Consulta*

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I rappresentanti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* sono rinnovati ogni tre anni.

2. La seduta d'insediamento della Consulta è convocata dall'assessore regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di costituzione.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport.

4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

5. La Regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

## Art. 7.

*Istituzione del fondo per la sicurezza*

1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di sport, un fondo per la realizzazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici, sulla base di quanto formulato dalla Consulta ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, attraverso procedure di evidenza pubblica, fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

## Art. 8.

*Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione:

*a)* nell'ambito della UPB G31, di un apposito capitolo denominato «Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport», con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2009, pari a 100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501;

*b)* nell'ambito della UPB G32, di un apposito capitolo denominato «Fondo per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza degli impianti sportivi», con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2009, pari a 500 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

09R0568

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 12.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, ad oggetto: «Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche ed integrazioni all'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19*

1. All'art. 13 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

*a)* al comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: «I Comuni, prima di avviare le procedure di gara, sono tenuti a sottoscrivere con la Regione un'intesa finalizzata ad individuare le risorse a carico del bilancio regionale assegnate allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano per l'intero periodo previsto dal bando di gara. Le attuali reti di servizi urbani anche se già approvate, vanno razionalizzate commisurate allo stanziamento del bilancio regionale e nuovamente approvate dalla Regione. Sono abrogate le norme regionali in contrasto.»;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano ha luogo mediante l'perimento di una gara a procedura ristretta e l'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. La rete regionale dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano è messa a gara in un unico lotto. Per il servizio urbano viene messa a gara dal Comune competente per territorio la rete urbana di traffico approvata dalla Regione. I soggetti che possono partecipare alla gara sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni e integrazioni. I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni e integrazioni.»;

*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della partecipazione alla gara del trasporto pubblico locale extraurbano gli offerenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* idonea capacità tecnica e professionale, prevista dalle vigenti leggi in materia;

*b)* dimostrazione di avere svolto, in forma singola o associata, negli ultimi tre anni attività di trasporto pubblico locale, per una percorrenza annua non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei chilometri della rete dei servizi minimi posti a gara;

*c)* capacità economica e finanziaria. La capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti deve essere dimostrata, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, mediante uno dei seguenti documenti:

1) bilancio dell'impresa, in forma singola o associata, dal quale risulti un valore della produzione in ciascuno degli ultimi tre esercizi, chiusi alla data di pubblicazione del bando, per attività di trasporto pubblico locale non inferiore a quattro milioni di euro;



2) idonee referenze, rilasciate da almeno due istituti bancari, atte a dimostrare la capacità finanziaria dell'impresa.»;

d) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Il soggetto aggiudicatario della gara è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto di servizio non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto disposto dalla vigente normativa. È ammesso il subappalto per una quota non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizio, previa autorizzazione dell'ente affidante. Nel bando di gara devono essere specificate le parti della Rete di Servizi Minimi di trasporto pubblico locale che possono essere oggetto di subappalto. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico;

3-ter. In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. L'impresa subentrante garantirà, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere nell'azienda cedente, salvo adeguarli o migliorarli. Le parti a livello aziendale negozieranno le modalità di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati.».

#### Art. 2.

*Abrogazione di comma all'art. 14 della legge regionale n. 19/2000*

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, è abrogato.

#### Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 aprile 2009

IORIO

09R0431

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, recante: «Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre), le parole «e della legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle parole «nonché delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento».

#### Art. 2.

1. L'art. 6 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge è subordinata al rilascio del permesso di costruire.

2. Qualora gli impianti non comportino trasformazione per manente del suolo la loro realizzazione è consentita mediante denuncia di inizio attività (DIA), fermo restando il rispetto dei vincoli imposti da leggi statali e regionali e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

3. Si considerano non comportanti trasformazione permanente del suolo gli impianti realizzati con strutture leggere a carattere precario ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale.

4. Il permesso di costruire di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegna a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti».

#### Art. 3.

1. L'art. 7 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni di legge vigenti.».

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 aprile 2009

IORIO

09R0432



## LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 14.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, ad oggetto: «Testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio è previsto un contributo mensile consistente in una quota fissa di € 800,00 ed una quota variabile pari al prodotto tra € 2.500,00 ed il numero dei consiglieri iscritti al gruppo.

2. Ove sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, i componenti del medesimo promuovono accordi tra loro per la gestione dei contributi. Se non si raggiunge l'accordo, l'ufficio di presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo. In tale ultimo caso ogni componente del gruppo misto ha poteri, doveri e responsabilità autonomi limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è aggiornato, a decorrere dal mese di ogni anno, mediante l'applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

4. Nei limiti dei contributi di cui al comma 1 i gruppi possono costituire propri Uffici territoriali. L'eventuale assegnazione di locali ed attrezzature è deliberata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

5. Eventuali economie sulla competenza dell'anno precedente sono riassegnate alla competenza dell'anno successivo.»

Art. 2.

1. L'art. 5 della legge regionale n. 20/1991, e successive modificazioni, e la relativa Tabella «A» allegata sono sostituiti dal seguente articolo:

«Art. 5. — 1. È messo a disposizione di ciascun gruppo consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una unità di categoria D3 per ciascun consigliere iscritto al gruppo.»

Art. 3.

1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla disciplina relativa all'attribuzione ai gruppi consiliari delle risorse per il loro funzionamento sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i presidenti dei gruppi consiliari provvedono ad adeguare alle nuove disposizioni gli incarichi ed i rapporti di lavoro in essere, mediante conferma, risoluzione, modifica o rinnovazione dei relativi contratti individuali.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 aprile 2009

IORIO

**09R0433**

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 15.

**Modifiche all'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, ad oggetto: «Norme integrative e complementari alla legge regionale "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli enti pubblici della Regione Molise – Triennio 1988/1990" e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Segreterie particolari*

1. L'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Segreterie particolari*) — 1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali, il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate: «segreterie particolari».

2. Alle segreterie particolari compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionali conseguenti alle funzioni rispettivamente attribuite a ciascuno degli organi di cui al comma 1 e non riconducibili nell'ambito di competenza delle strutture organizzative della Regione.

3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui al comma 1 è determinata con riferimento ai limiti ed alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascuna segreteria. Detti stanziamenti, periodicamente determinati con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensivi di compensi per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, del trattamento di missione, del salario incentivante, degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo.



4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella:

	D <sup>3</sup>	D <sup>1</sup>	C	B <sup>3</sup>	B <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>	TOT
a) Presidente Giunta	1	1	1	1	1	2 autisti	7
b) Assessori	1	1		1		2 autisti	5
c) Presidente Consiglio	1	1	1	1	1	2 autisti	7
d) Vice Presidente Consiglio	1						1
e) Consigliere Segretario	1						1
f) Presidenti commissioni consiliari	1						1
g) Presidente, Collegio revisori conti	1						1

5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente al trattamento economico iniziale fisso e ricorrente di ciascuna categoria, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi comprese le somme caratterizzate da continuità e fissità di erogazione nonché dal salario accessorio nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva. Lo stanziamento, come innanzi determinato, è incrementato dall'importo corrispondente al tetto massimo delle ore di straordinario liquidabili in base alle disposizioni nel tempo vigenti in materia e tenuto conto dell'entità numerica virtuale delle segreterie, come riportata nella tabella di cui al comma 4. Lo stanziamento è, altresì, incrementato di un importo forfettario per indennità di missione fuori sede e rimborso spese, determinato in ragione della media aritmetica della corrispondente spesa del biennio precedente sostenuta da autisti e componenti delle strutture di supporto, rapportata al personale come riportato nella tabella di cui al comma 4. È escluso qualsiasi onere ulteriore per l'Amministrazione.

6. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti sub-regionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del successivo comma 7. Il personale regionale e il personale comandato, eventualmente utilizzato nelle segreterie, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento a valere sul budget di spesa di cui al comma 4. Gli autisti addetti alle segreterie sono individuati esclusivamente tra i dipendenti regionali assunti in qualunque forma.

7. Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 4 e 5, per le finalità di cui al presente articolo, può essere assunto anche personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'attribuzione di una categoria, tra quelle previste dal vigente sistema di classificazione dei dipendenti regionali, in relazione sia al titolo di studio posseduto che alla natura ed al grado di responsabilità connesso all'incarico conferito, con riconoscimento del corrispondente trattamento economico.

8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle segreterie particolari si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione ed alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

9. Le segreterie dei componenti della Giunta regionale sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento determina, su richiesta nominativa dei componenti della Giunta stessa e nei limiti della spesa per ognuno stanziata, il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria, gli addetti e gli autisti.

10. Le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale sono costituite, su richiesta normativa dell'amministratore interessato, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

che, nei limiti della spesa per ognuno stanziata, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria, gli addetti e gli autisti.

11. Il rapporto di lavoro delle unità di cui al comma 7 viene costituito con la stipulazione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'Amministrazione dal Direttore generale competente in materia di personale, ovvero dal Segretario generale del Consiglio regionale per le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale. Il contratto individuale viene stipulato sulla base di schemi contrattuali, approvati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che tengano conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato.

12. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, gli incarichi dei componenti delle segreterie sono prorogati, per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne, fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorsi 15 giorni dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.

13. Il personale comandato da altri enti o amministrazioni, alla cessazione dell'incarico di segreteria, fa rientro agli enti e alle amministrazioni di provenienza.

14. I contratti di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale.»

## Art. 2.

### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 aprile 2009

IORIO

09R0434



## REGIONE SICILIA

LEGGE 16 dicembre 2008, n. 21.

**Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.***(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 de 24 dicembre 2008)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Provvedimenti in favore dei consorzi fidi*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere un contributo *una tantum* finalizzato all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall'ultimo bilancio di esercizio. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. È disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria così come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, è effettuata con successivo provvedimento dalla Ragioneria generale della Regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e all'assessorato dell'industria.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All'onere per l'esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212030. L'onere per l'esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1005.

4. La spesa di cui al comma 3 è a destinazione vincolata; le somme non utilizzate per le finalità dell'art. 72 della legge regionale n. 32/2000 possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su propositi del dirigente generale del dipartimento finanze e credito sentiti i dirigenti generali dei dipartimenti della cooperazione e dell'industria, essere destinate alle finalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*

1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dai seguenti:

«1. L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dall'impresa consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 6.000 migliaia di euro per ciascun confidi.

1-bis. I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, il tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall'amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dalle eventuali perdite pro-quota attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale, su richiesta del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all'iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato versamento di tali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente.

1-ter. Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia»;

b) dopo l'art. 3 è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis (Promozione dei confidi). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi fidi e di agevolare la trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai consorzi riconosciuti ai sensi della presente legge contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi, nella misura massima del *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai consorzi che, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.»;

c) al comma 1 dell'art. 4, le parole «La controgaranzia è concessa ai confidi» sono sostituite con le parole «La controgaranzia è concessa alle imprese per il tramite dei confidi e ai confidi»;

d) al comma 3 dell'art. 4, la parola «comitato» è sostituita con le parole «dipartimento regionale finanze e credito»;

e) al comma 4 dell'art. 4, le parole «comitato di gestione di cui al presente articolo» sono sostituite con le parole «dipartimento regionale finanze e credito»;

f) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, le parole «del concorso al fondo rischi» sono sostituite dalle parole «di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale»;

g) dopo l'art. 21 è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-bis (Misure per favorire i processi di fusione dei confidi). — 1. Al fine di favorire i processi di fusione dei confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5, l'assessorato regionale del bilancio e delle



finanze è autorizzato a concedere contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi sono concessi per le fusioni effettuate nel periodo 2007-2013 a condizione che il consorzio derivante dalla fusione sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 5, *5-bis* e *5-ter*.

3. I contributi sono concessi, previo rilascio di apposita fidejussione, anche ai confidi che abbiano manifestato attraverso delibera del competente organo amministrativo la volontà di avviare un processo di fusione con altri confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5, che abbiano adottato analoga delibera.

4. I contributi di cui al comma 3 sono restituiti dai confidi beneficiari qualora il processo di fusione non abbia dato luogo, entro dodici mesi dalla data della delibera di cui al comma 3, ad un confido in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 5, *5-bis* e *5-ter*.

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.»;

h) all'art. 22, dopo il comma *3-bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

«*3-ter*. Ad integrazione delle risorse regionali, per gli interventi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, è autorizzato ad utilizzare le risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.

*3-quater*. Per le finalità di cui all'art. 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

*3-quinquies*. Per le finalità di cui all'art. 4 è autorizzata per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004.

*3-sexies*. Gli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto affidatario del fondo ai sensi del comma 2 dell'art. 4, valutati in 200 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009 è altresì autorizzato, per le medesime finalità, l'utilizzo di parte delle risorse del fondo di controgaranzia alimentato da risorse regionali e/o delle risorse per gli interventi previsti per l'assistenza tecnica del P.O. FESR 2007-2013.».

#### Art. 3.

##### *Imputazione delle risorse dei fondi rischi*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 134, della legge 12 dicembre 2007, n. 244, i consorzi fidi sono autorizzati a imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, le risorse allocate presso i fondi rischi costituiti tramite integrazioni regionali, esistenti alla data del 30 giugno 2007. La relativa delibera è assunta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

##### *Anticipazione di liquidità sulle liste di carico poste in riscossione*

1. Al fine di assicurare a soggetti pubblici regionali che usufruiscono del fondo per le autonomie locali di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, l'acquisizione di liquidità anticipata sulle liste di carico di riscossione spontanea a mezzo ruolo, è istituito in loro favore un fondo di rotazione, presso l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto fondo, fermo restando che il massimo erogabile non può essere superiore al 35 per cento del carico posto in riscossione, al netto di eventuali anticipazioni già fruite sul medesimo carico da riscuotere.

3. L'importo anticipato dal fondo, comprensivo degli interessi legali maturati, è riversato in entrata del bilancio regionale dal soggetto incaricato della riscossione, mediante corrispondente trattenuta dalle somme riscosse fino a copertura dell'anticipazione.

4. Per il reintegro delle anticipazioni, in carenza di riscossioni sufficienti, si provvede, di concerto con l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, mediante recupero sulle somme spettanti ai soggetti pubblici a valere sul predetto fondo per le autonomie locali.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2009.

6. Gli oneri per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 trovano riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

#### Art. 5.

##### *Contributi ai soggetti incaricati della riscossione*

1. Per le anticipazioni direttamente concesse agli enti di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, da parte dei soggetti incaricati della riscossione e che non prevedano oneri in conto interessi a carico degli enti medesimi, l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze può concedere, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al predetto articolo, contributi ai soggetti incaricati della riscossione, commisurati al costo degli interessi passivi sopportati per la concessione delle predette anticipazioni ad un tasso non superiore al tasso ufficiale di riferimento.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per le anticipazioni eccedenti il 20 per cento di quelle già erogate sul singolo carico posto in riscossione.

3. La percentuale di utilizzazione del fondo, per le finalità di cui al presente articolo, è stabilita annualmente con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere della commissione legislativa bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

*Assessore regionale per il bilancio e le finanze:* CIMINO

*Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:* DI MAURO

*Assessore regionale per l'industria:* GIANNI

09R0317



LEGGE 20 dicembre 2008, n. 20.

**Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Disposizioni in materia di commissariamento delle Autorità d'ambito di Messina e Trapani*

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici, è autorizzato a commissariare le Autorità d'ambito di Messina e Trapani che non hanno individuato il soggetto unico gestore del Servizio idrico integrato, anche al fine di coordinare gli interventi infrastrutturali riguardanti lo stesso servizio. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla nomina, pubblica il bando di gara per l'affidamento del servizio ovvero provvede all'affidamento in house secondo le modalità di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2.**

*Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*

**Art. 3.**

*Norme sulla procedura di liquidazione dell'E.A.S.*

1. All'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'assessorato regionale del bilancio e delle finanze è attribuito il potere di vigilanza sull'Ente acquedotti siciliani posto in liquidazione ai sensi del comma 1»;

b) al comma 2 le parole «dell'assessore regionale per i lavori pubblici» sono sostituite con le parole «dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze»;

c) al comma 3 le parole «dall'assessore regionale per i lavori pubblici» sono sostituite con le parole «dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze»;

d) al comma 5-bis le parole del primo periodo «all'assessorato regionale dei lavori pubblici» sono sostituite con le parole «all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze»; le parole del secondo periodo «L'assessorato regionale dei lavori pubblici» sono sostituite con le parole «L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze».

**Art. 4.**

*Disposizioni sul personale dei consorzi idrici tra comuni*

1. Le Autorità d'ambito per il servizio idrico integrato assumono il personale dipendente a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, era in servizio nei consorzi idrici tra comuni, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione.

**Art. 5.**

*Variazioni al bilancio della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2008 sono introdotte le seguenti variazioni.

U.P.B.	Capitolo	Denominazione	Importi in migliaia di euro
2.4.2.6.3	551904	Interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo	9.200
2.4.2.6.3	551903	Spese per la realizzazione del programma triennale di interventi idraulico-forestali	- 9.200
4.2.1.3.2	213301	Contributo a pareggio del bilancio di parte corrente dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana	30.500
4.2.1.5.1	215704	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti (ex capitolo 21257) - accantonamenti 1003 - 1005	- 17.500
4.2.1.5.3	212032	Fondo per le spese relative al personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione	- 5.000
4.2.2.6.2	613929	Contributo all'Azienda foreste demaniali per il finanziamento delle spese in conto capitale	22.700
4.2.2.6.2	613936	Spese di investimento per il recupero e la manutenzione del patrimonio forestale della Regione da realizzare attraverso l'Azienda foreste demaniali	19.000
4.2.1.5.99	212525	Fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi	- 8.000
4.2.2.8.2	613901	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale (ex capitolo 60751) - accantonamento 2001	- 22.700
4.2.2.8.99	613928	Fondo per il finanziamento di investimenti finalizzati all'aumento del rapporto tra prodotto interno lordo regionale e prodotto interno lordo nazionale	- 19.000



2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA		
Capitolo	Denominazione	Importi in migliaia di euro
1101	Contributo della Regione a pareggio del bilancio di parte corrente	30.500
2005	Contributo della Regione per il finanziamento delle spese in conto capitale	22.700
2009	Somme da versare dall'Assessorato regionale bilancio - Dipartimento bilancio per la realizzazione del programma triennale di interventi idraulico-forestali e per il piano di acquisizione dei terreni	19.000

SPESA		
Capitolo	Denominazione	Importi in migliaia di euro
1119	Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura, ripulitura e diradamenti di piccole opere di bonifica connesse nonché di manutenzioni di viali parafulco; riatto sentieri e chiudende, tabelle monitorie, lotta antiparassitaria, allestimento di prodotti delle foreste demaniali nonché per acquisto e manutenzione di attrezzature e mezzi agricoli e forestali connessi alla esecuzione dei lavori in economia per amministrazione diretta e per la stipula di polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi	30.300
1150	Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni	200
2005	Ricostituzione di boschi demaniali o a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Azienda, deteriorati e distrutti da incendi, rimboschimento, coniferamento e latifogliamento, nonché piccole opere di bonifica connesse; risarcimenti, cure colturali e recinzioni ivi compreso il miglioramento di boschi e di arboreti da seme	22.700
2056	Interventi per la realizzazione del programma triennale di interventi idraulico-forestali e per il piano di acquisizione dei terreni	19.000

#### Art. 6.

*Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina*

1. L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2008, ad erogare un contributo straordinario di 1.300 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo fiera del Mediterraneo di Palermo e di 500 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera di Messina finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze accessorie ed oneri riflessi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a complessivi 1.800 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - cap. 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

#### Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 dicembre 2008.

#### LOMBARDO

*Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste:* LA VIA

*Assessore regionale per il bilancio e le finanze:* CIMINO

*Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:* DI MAURO

*Assessore regionale per i lavori pubblici:* GENTILE

09R0316

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-001) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 1 0 2 \*

€ 2,00

